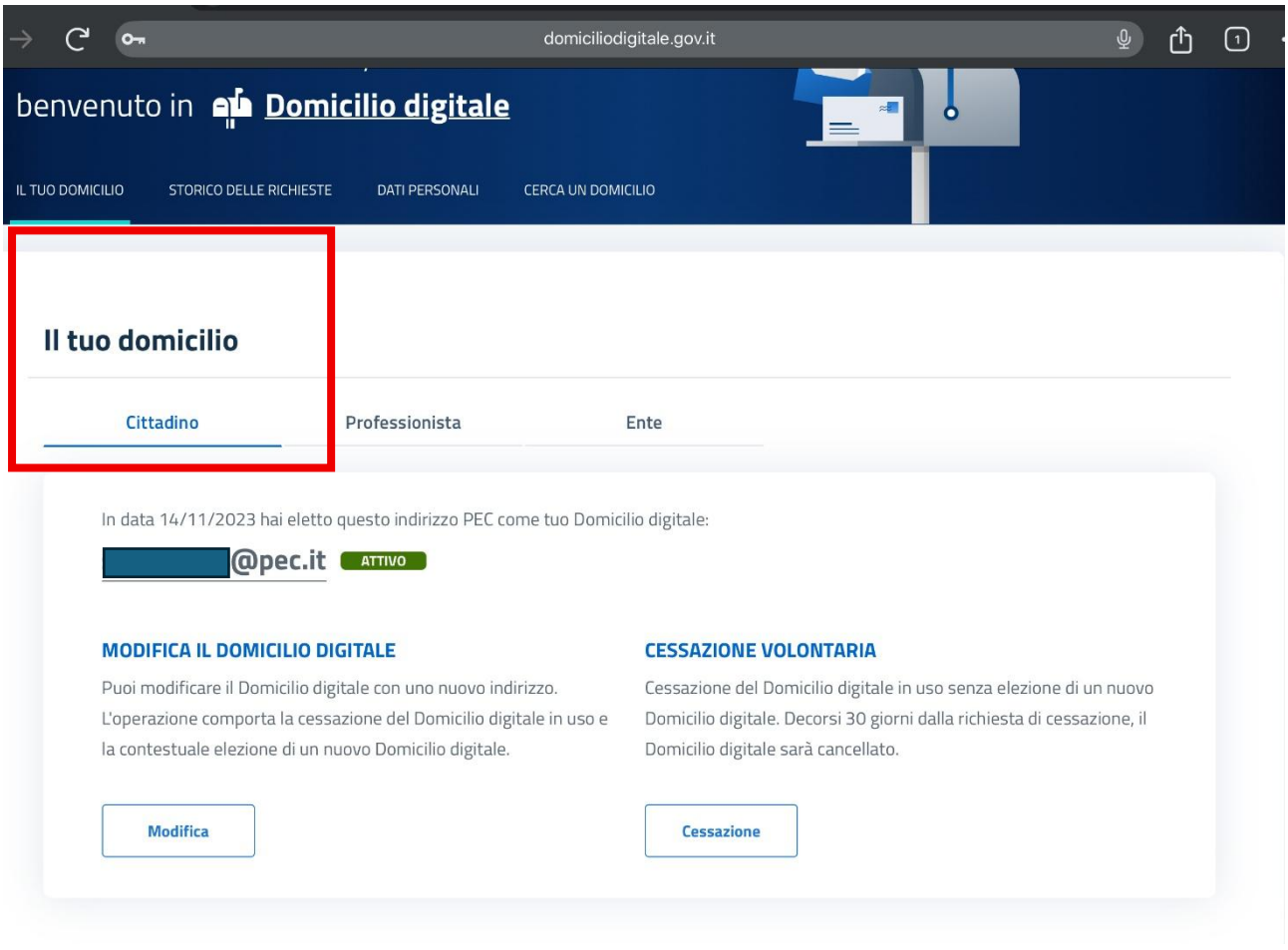
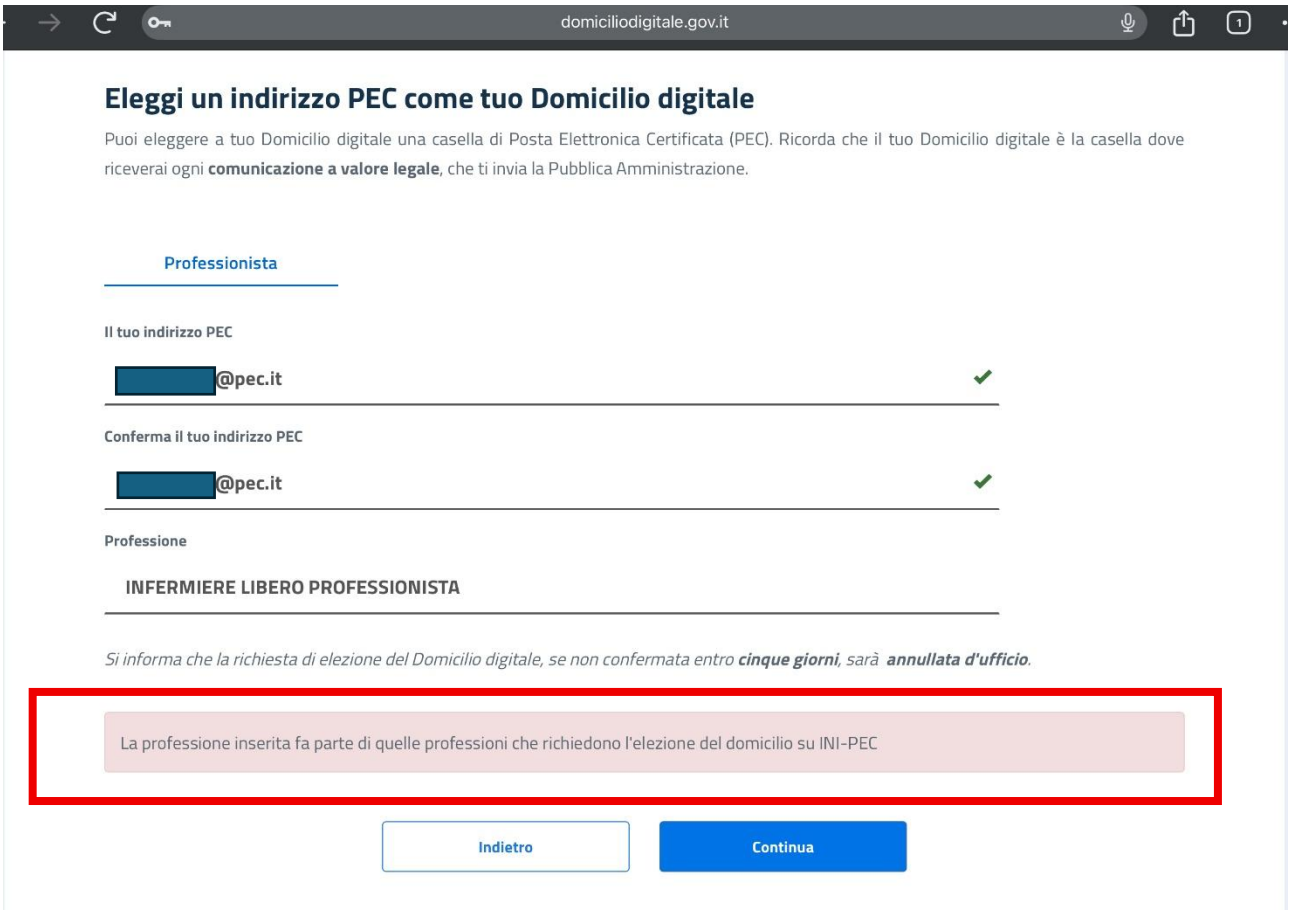
DOCUMENTO ESPLICATIVO

1. Il professionista iscritto ad un Albo professione è notoriamente obbligato, *ope legis*, ad avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) che identifica personalmente il **professionista** ("domicilio digitale"). L'indirizzo PEC viene automaticamente trasmesso al sistema INI-PEC in tempo reale e con aggiornamenti contestuali. Questo aspetto rimane invariato.
2. Il registro INAD riporta la possibilità di registrare la propria PEC, qualora un **cittadino** (quindi non necessariamente un professionista) volesse rendere il proprio domicilio digitale fruibile alla Pubblica Amministrazione, onde rendere più agevoli i rapporti di comunicazione bidirezionali. Questo non configura un obbligo normativo, come per i professionisti iscritti negli Albi, ma una scelta personale, anche a favore dei professionisti appartenenti alle cosiddette professioni non regolamentate, di cui alla Legge 4/2013.



3. La nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di AGID riporta il riversamento automatico dell'indirizzario INI-PEC anche nel registro INAD, ma i Professionisti iscritti in Albi, trovano la propria PEC registrata in INAD **come "Cittadino" e non come "Professionista".** A riprova della differenza tra "cittadino" e "professionista" e del previgente obbligo per questi ultimi ottemperato tramite il sistema INI-PEC, qualora nel sistema INAD si volesse registrare la propria PEC come "professionista", viene evidenziato nel caso dell'Infermiere, che la professione a cui si appartiene richiede l'iscrizione specifica nel sistema INI-PEC (vedasi immagine seguente) e non è possibile concludere l'operazione.



4. La cessazione del proprio domicilio digitale, citata nella nota in parola, **attiene solo ed esclusivamente al sistema INAD e non al sistema INI-PEC**, per il quale l'obbligo normativo stante l'iscrizione all'Albo professionale, è comunque cogente.
5. Rimane evidente che, qualora un professionista venisse cancellato dall'Albo a qualunque titolo, la cancellazione del domicilio digitale riguarderebbe solo il sistema INI-PEC e non il sistema INAD, qualora l'interessato non avesse proceduto precedentemente e personalmente in tal senso.